Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Mercoledì, 16 giugno | Numero 141

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In applicazione del R. decreto 15 febbraio 1920, n. 147, il prefetto di Napoli, con ordinanza del 9 volgente mese, ha esteso ai comuni di Sant'Anastasia, Somma e San Sebastiano al Vesuvio le attribuzioni conferite col R. decreto 4 gennaio corrente anno, n. 1, al commissario del Governo per gli alloggi nella città di Napoli.

LEGGI E DECRETI

Il numero 741 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei ruoli organici del personale amministrativo e d'ordine delle Intendenze di finanza e amministrativo e di ragioneria degli uffici del lotto approvati con le tabelle annesse al R. decreto 23 ottobre 1919, n. 2065 e modificati con R. decreto 27 novembre 1919, n. 2231, sono introdotte le aggiunte e le variazioni risultanti dalla tabella n. 1 allegata al presente decreto vista, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, saranno emanate le disposizioni normali e transitorie, anche in deroga, occorrendo, al R. decreto 12 febbraio 1920, n. 342, per l'applicazione delle nuove tabelle di cui all'articolo precedente e per il conferimento dei posti in consegnenza delle aggiunte e variazioni introdotte nei relativi gradi e stipendi.

Con lo stesso decreto Reale sarà stabilito il reparto dei posti di intendente aggiunto fra le Intendenze del Regno e di quelli di « segretario capo » tra gli uffici del lotto.

È abrogato il comma 2° dell'art. 5 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 564.

Art. 3.

Gli stipendi assegnati agli agenti capi delle imposte dirette, agli ispettori provinciali e ricevitori principali del registro, del bollo e delle tasse e agli ispettori e contabili principali delle dogane giusta le tabelle annesse al R. decreto 4 maggio 1920, n. 564, sono sostituiti da quelli fissati per i segretari capi d'intendenza con la tabella allegata al R. decreto 23 ottobre 1919, n. 2065.

Art. 4.

Nel ruolo organico della carriera di ragioneria delle Intendenze di finanza, approvato con la tabella annessa al R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1810, modificata col R. decreto 27 novembre 1919, n. 2231 e nel ruolo organico della carriera di concetto delle delegazioni del tesoro e di gestione e controllo, approvato con la legge 29 gennaio 1911, n. 10 e modificato con decreti Luogotenenziali 2 settembre 1917, n. 1384 e 15 maggio 1919, n. 750 e con R. decreto 27 novembre 1919, n. 2231, sono introdotte le variazioni risultanti dalla tabella n. 2 allegata al presente decreto.

La tabella n. 18 allegata al decreto-legge 27 novembre 1919, numero 2231, è soppressa.

Art. 5.

Nel ruolo organico del personale delle Delegazioni del tesoro e di

gestione e di controllo, i gradi di controllore capo (eccezione fatta pel controllore capo della Tesoreria centrale) e di controllore, sono soppressi.

Le relative funzioni possono essere conferite, mediante decreto Ministeriale, ad impiegati del ruolo delle Delegazioni del tesoro aventi rispettivamente il grado di delegati e di segretari.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore a decorrere dal 1° luglio 1920.

Art. 7.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nei bilanci dei Ministeri delle finanze e del tesoro le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

Tabella n. 1.

Intendenze di finanza.

A) Carriera amministrativa.

Grado di nuova istituzione:

« Intendente aggiunto » posti n. 82.

Variazioni nei posti di:

Segretario capo + 105.

Segretario — 187.

Agli Intendenti aggiunti sono assegnati gli stipendi nella misura e con la progressione stabilite per gli agenti superiori ed ispettori delle imposte dirette con la tabella n. 1 allegata al R. decreto 4 maggio 1920, n. 564.

B) Carriera d'ordine dell'Intendenze.

Variazioni nei posti di:

Archivista + 62.

Applicato — 62.

C) Uffici del lotto (carriera amministrativa e di ragioneria).

Variazione nei posti di:

Segretario capo, 7.

Segretari, 3.

Ragionieri, 4.

Ai direttori e ai segretari capi del lotto sono assegnati gli stipendi nella misura e con la progressione stabilite rispettivamente per i nuovi posti d'intendente aggiunto come alla lettera *A* della presente tabella e per i posti di segretario capo d'Intendenza giusta la tabella *A* annessa al decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2065.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il ministro delle finanze: DE NAVA.

Tabella n. 2.

A) Intendenza di finanza.

Carriera di ragioneria.

Variazioni nei posti di:

Direttore provinciale di ragioneria + 67.

Ragioniere capo + 76.

Ragioniere — 162.

B) Delegazione del tesoro.

Variazioni nei posti di:

Direttore provinciale del tesoro + 78.

Delegato del tesoro + 88.

Segretario di delegazione — 166.

I direttori provinciali di ragioneria delle Intendenze di finanza e i direttori provinciali del tesoro, avranno il trattamento economico previsto per gli agenti superiori ed ispettori delle Imposte dirette nella tabella n. 1 allegata al Regio decreto 4 maggio 1920, n. 564.

I posti di direttore provinciale di ragioneria delle Intendenze e del tesoro istituiti con Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2231, e quelli aggiunti nei gradi stessi colla presente tabella, potranno essere conferiti per la prima volta rispettivamente ai ragionieri capi delle Intendenze e ai delegati del tesoro di qualsiasi anzianità, ferme restando le altre modalità di cui all'art. 12 del citato decreto 27 novembre 1919, n. 2231.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 753 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui alla unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — FALCIONI.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

TABELLA di nuove e di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1919-920.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 2. Ministero - Spese d'ufficio, ecc.	103,900 —
Cap. n. 5 (Modificata la denominazione). Indennità di trasferta, di tramutamento, di missione e diverse al personale dell'Amministrazione centrale e compensi per le missioni di esami.	—
Cap. n. 8. Indennità ai componenti il Consiglio superiore di magistratura, della Corte suprema disciplinare, della Commissione centrale, ecc.	50,000 —
Cap. n. 10. Compensi per lavori e servizi straordinari	35,000 —
Cap. n. 11. Sussidi al personale in attività di servizio	4,500 —
Cap. n. 22. Indennità di tramutamento, di supplenza », ecc..	350,000 —

Cap n. 23. Magistrature giudiziarie, ecc. « Spese d'ufficio »	30,000 —
Cap. n. 23-*bis*. (Di nuova istituzione). Indennità ai componenti il tribunale superiore delle acque pubbliche (art. 66 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161)	19,000 —
Cap. n. 25. Acquisto mobili, manutenzione, ecc.	300,000 —
Cap. n. 27. Manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia in Roma	30,000 —
Cap. n. 32. Compensi per lavori e servizi straordinari, ecc.	2,000 —
Cap. n. 39-*ter* (Di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « saldi di spese residue »): Saldo degli impegni di spese residue per « Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti » riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente	180 —
Cap. n. 39-*quater* (Di nuova istituzione): Saldo degli impegni di spese residue per « Indennità ai componenti il Consiglio superiore di magistratura, della Corte suprema disciplinare, della Commissione centrale per la revisione delle deliberazioni delle Commissioni distrettuali per lo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria giudiziaria, a quelli della Commissione di statistica e legislazione ed altre Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero » riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente	219 72
Cap. n. 41. Saldo degli impegni di spese residue per stipendi e indennità fisse al personale di ruolo del Ministero, ecc.	32 30
Cap. n. 43. Saldo degli impegni di spese residue per « Indennità per incarichi eventuali e studi diversi a funzionari non dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia o ad estranei all'Amministrazione dello Stato, ecc. »	66 66
Cap. n. 45. Saldo degli impegni di spese residue per « Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi ed indennità fisse », ecc.	10,663 50
Cap. n. 46. Saldo degli impegni di spese residue per cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi ed indennità fisse, ecc.	48,965 15
Cap. n. 48. Saldo degli impegni di spese residue per indennità di tramutamento, di supplenze e di missione al personale giudiziario	48,874 34
Cap. n. 50. Saldo degli impegni di spese residue per « Acquisto mobili, manutenzione e riparazione di locali e mobili per gli uffici giudiziari ecc. »	2,346 47
Cap. n. 52. Saldo degli impegni di spese residue per « Manutenzione e conservazione del palazzo di Giustizia in Roma » ecc.	65 —
Totale delle maggiori assegnazioni	1,035,813 14
Diminuzione di stanziamento:	
Cap. n. 31. Spese per acquisto della carta, ecc.	2,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro della giustizia e degli affari di culto: FALCIONI.

Il numero 767 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 maggio 1920, n. 567;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi ministri del tesoro, dell'interno e dell'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella dei diritti erariali stabiliti dall'art. 11 del R. decreto 4 maggio 1920, n. 567, è sostituita la seguente:

Tabella dei diritti erariali.

Biglietti ordinari.

	Tassa di bollo	Contributo di beneficenza di Stato	Importo complessivo del diritto erariale
Quando il prezzo, compresa la tassa di bollo, non supera centesimi 15	0 03	—	0 03
Quando il prezzo, non compresa la tassa di bollo, supera centesimi 15 ma non centesimi 50	0 05	—	0 05
Quando il prezzo, non compreso il diritto erariale, supera:			
centesimi 50 e non lire 1	0 10	0 20	0 30
lire 1 e non lire 2	0 20	0 40	0 60
lire 2 e non lire 3	0 40	0 65	1 05
lire 3 e non lire 4	0 60	0 80	1 40
lire 4 e non lire 5	0 80	1 20	2 —
lire 5 e non lire 7	1 20	1 60	2 80
lire 7 e non lire 10	2 40	2 10	4 50
lire 10 e non lire 20	3 60	5 40	9 —
oltre lire 20	5 —	7 —	12 —

Biglietti speciali

per accesso ai palchi, barcaccie e simili reparti a più posti per ogni rappresentazione, indipendentemente dal numero dei posti occupati.

	Tassa di bollo	Contributo di beneficenza di Stato	Importo complessivo del diritto erariale
Quando il prezzo del palco, barcaccia e simili reparti, non compreso il diritto erariale:			
non supera lire 3	0 60	0 80	1 40
quando supera lire 3 e non lire 5	1 20	1 60	2 80
quando supera lire 5 e non lire 10	2 40	2 10	4 50
quando supera lire 10 e non lire 20	3 60	5 40	9 —
oltre lire 20	5 —	7 —	12 —

Art. 2.

Agli impresari di spettacoli cinematografici può essere concesso su loro domanda di corrispondere le tasse di bollo ed i diritti erariali sui biglietti ordinari e sui biglietti speciali nella forma stabilita dall'art. 6 del R. decreto 4 maggio 1920, n. 567, e con diritto alla suddivisione dei prezzi dei biglietti ordinari per frazioni di lira per

gli importi da lire una a lire dieci ed alla riduzione del dieci per cento sull'importo dei diritti erariali liquidati per fogli da essi stampati e presentati all'Ufficio del registro, purchè l'importo stesso non sia inferiore a lire cento per ogni richiesta.

In tal caso i biglietti ordinari da lire una a lire dieci, sono soggetti al diritto erariale nella misura seguente:

per un prezzo non compreso il diritto erariale:
di lire una a lire due il 30 per cento del prezzo;
da oltre lire due a lire quattro il 35 per cento del prezzo;
da oltre lire quattro a lire nove il 40 per cento del prezzo;
da oltre lire nove a lire dieci il 45 per cento del prezzo.

La detta concessione è subordinata all'obbligo da parte degli impresari di eseguire presso l'Ufficio del registro per una volta tanto un deposito non inferiore a lire cinquecento a garanzia dei fogli di carta filigranata acquistati per la stampa dei biglietti.

Può essere pure concesso agli impresari su loro domanda di corrispondere i diritti erariali nella forma stabilita dall'art. 6 del citato decreto e con diritto alla riduzione anzidetta pei seguenti biglietti:

Biglietti ordinari.

	Tassa di bollo	Contributo di beneficenza di Stato	Importo complessivo del diritto erariale
Quando il prezzo, non compresa la tassa, supera:			
centesimi 15 e non centesimi 50	0 05	—	0 05
supera centesimi 50 e non centesimi 70	0 05	0 05	0 10
supera lire 10 e non lire 15	3 —	3 75	6 75
supera lire 15 e non lire 20	4 —	5 —	9 —
supera lire 20	5 —	7 —	12 —

Agli effetti del presente articolo tornano applicabili i divieti e le sanzioni stabiliti dagli articoli 8 e 9 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 567.

Art. 3.

I diritti erariali di cui al precedente art. 2 stabiliti in misura proporzionale al netto della riduzione accordata agli impresari, si intendono dovuti per quattro noni a titolo di tassa di bollo e per cinque noni a titolo di contributo di beneficenza di Stato.

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto entreranno in vigore per gli spettacoli e trattenimenti di che agli articoli 12 e 16 del citato Regio decreto 4 maggio 1920, n. 567, nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno; le altre nel giorno che sarà stabilito con decreto del ministro delle finanze.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1920

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA — SCHANZER — TORRE.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI

Il numero 754 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 55 « Spese pel Senato del Regno » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire centocinquantamila (L. 150.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 755 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1919-920, riguardanti l'assistenza militare e le pensioni di guerra, sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. n. 201-II. Soccorsi e sussidi a favore delle famiglie bisognose dei militari, ecc. . . . . — 20,450,000 —
Cap. n. 201-VI. Assistenza militare nel territorio occupato in virtù dell'armistizio . . . . . + 20,000,000 —
Cap. n. 201-VII. Sussidi ad Enti ed istituzioni aventi per iscopo l'assistenza, ecc. . . . . + 450,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Relazione di S. E. il presidente del Consiglio dei ministri a S. M. il Re, in udienza dell'11 maggio 1920, sul decreto contenente le norme per il trasferimento dal Ministero dell'istruzione pubblica al comune di Milano dell'assegnazione in uso del palazzo Reale in quella città.

SIRE!

È stata volontà del Re, nel retrocedere, col suo generoso atto sovrano, al demanio dello Stato i beni di cui la Corona aveva il godimento, che quanto avesse utile reddito o potesse aver pratico impiego redditizio, fosse assegnato all'Opera nazionale dei combattenti, mentre fosse tutto il resto destinato a sistemare istituti d'arte e di cultura, musei in ispecie e collezioni pubbliche, col pensiero evidente che non altro uso se non questo nobilissimo comportasse la solennità storica e monumentale di molta parte di quei beni.

In adempimento di tale desiderio sovrano noi abbiamo coi presenti decreti e le annesse tabelle provveduto alla destinazione dei palazzi Reali, delle ville e dei parchi, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, assegnati allo Stato.

Abbiamo, quindi, voluto col primo dei nostri decreti che detti palazzi fossero, nei limiti del possibile, destinati a sede di Istituti e di raccolte d'arte che ne conservino la nobiltà e dignità, creando con il ricco materiale in essi contenuto nuovi Istituti, in ispecie di arte applicata alle industrie, tanto richiesti dai bisogni dell'arte nel nostro paese. Abbiamo inoltre destinato alla integrale conservazione ed al pubblico godimento tutte quelle parti dei beni che ciò richiedessero, nonchè in modo assoluto i parchi ed i giardini monumentali; ed anche per quegli edifici che sono stati concessi ad istituzioni non artistiche, si è provveduto a riservare agli scopi dell'arte quelle parti che avessero valore eminentemente artistico e storico.

Tutto quanto a tali precipui scopi non fu ritenuto adatto da noi fu assegnato, col secondo dei nostri decreti, agli Enti previsti nella Reale donazione.

Ma, nello stesso tempo, con le disposizioni generali dei decreti relativi, si è provveduto a stabilire gli obblighi generici e specifici, così degli Istituti dello Stato come degli Enti cui i beni sono attribuiti, riservando al Sottosegretariato di Stato per le antichità e belle arti la funzione di vigilanza, per la conservazione e la manutenzione di questi beni assegnati ad Enti diversi dallo Stato.

Il numero 614 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, concernente la retrocessione al demanio dello Stato e la assegnazione di beni immobili e mobili già attribuiti alla dotazione della Corona;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro delle finanze, in data 30 aprile 1920, e la tabella annessa al medesimo;

Considerato che a norma dei predetti decreti e tabella il palazzo Reale di Milano è stato assegnato in uso al Ministero dell'istruzione pubblica, con la destinazione, della parte monumentale anteriore, per collezioni di arte applicata all'industria e per eventuali cerimonie solenni, e con destinazione della parte posteriore a divenire sede della biblioteca nazionale di Brera, dopo che sarà provveduto per questo fine alle opere di adattamento e ricostruzione necessarie;

Considerato che la menzionata parte posteriore, consistente in locali già adibiti ad alloggio di personale subalterno, a scuderie, rimesse, maneggio, cortili, ecc., dovrebbe essere presso che intieramente demolita per utilizzare l'area sulla quale si costruirebbe a nuovo l'edificio adatto alla biblioteca nazionale di Brera;

Considerato che l'Amministrazione comunale di Milano sarebbe disposta ad assumere l'obbligo della collocazione di detta Biblioteca nazionale nel palazzo Marino, nobile edificio adatto all'indole dell'insigne Istituto, d'accordo e con beneplacito del Ministero della istruzione pubblica, mentre a sua volta la prefata Amministrazione comunale chiede l'assegnazione in uso perpetuo, in luogo e vece del Ministero dell'istruzione pubblica, del palazzo Reale, con l'obbligo di conservare la parte monumentale alla dotazione stabilita e con la facoltà di ricostruire la parte posteriore per farvi sorgere un edificio destinato a sede di tutti gli uffici municipali;

Considerato che in tal guisa sarebbe assicurata alla Biblioteca nazionale di Brera una sede di non dubitabile convenienza, mentre sarebbero conciliati con questo scopo altri elevatissimi interessi di ordine civile e politico, ottenendosi anche un risparmio di spese per lo Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri delle finanze e della istruzione pubblica

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri delle finanze e dell'istruzione pubblica, sarà trasferita dal Ministero dell'istruzione pubblica al comune di Milano l'assegnazione in uso del palazzo Reale in quella città, rimanendo invariata la destinazione della parte monumentale del medesimo, con le garanzie e modalità che all'uopo saranno stabilite nell'emanando decreto.

Art. 2.

Il trasferimento dell'assegnazione del palazzo Reale di Milano dovrà essere preceduto da legale obbligo che il comune di Milano assumerà:

1° di provvedere alla nuova sede della biblioteca nazionale di Brera in palazzo Marino a proprie spese, in conformità a quanto è espresso nella parte preliminare del presente decreto;

2° di destinare, con le opere di adattamento e ricostruzione necessarie, la parte posteriore del palazzo Reale a sede degli uffici municipali, in conformità alla richiesta fatta dal sindaco di Milano al presidente del Consiglio dei ministri, con lettera del 23 febbraio 1920;

3° di osservare e far osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni del Ministero dell'istruzione pubblica per la tutela della parte anteriore monumentale del palazzo e per la destinazione artistica della medesima, con le garanzie e modalità che saranno stabilite a norma dell'articolo precedente, nonchè per l'adattamento artistico della parte costruenda.

Art. 3.

Nello stesso decreto del presidente del Consiglio dei ministri, o in altro successivo, saranno stabiliti i termini per l'adempimento degli obblighi del comune di Milano e saranno impartite le disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — TORRE.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL TESORO, DELLE FINANZE E DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Visti il R. decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792 e il R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione della lettera *b)* dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, i beni indicati nell'annessa tabella, che fanno parte di quelli retrocessi al demanio dello Stato a norma del decreto-legge predetto, sono assegnati in uso agli Enti nominativamente designati nella tabella medesima, per i fini ivi specificati.

Art. 2.

La assegnazione in uso agli Enti designati nella tabella annessa si intende fatta per il tempo durante il quale gli Enti medesimi continueranno a funzionare svolgendo le forme specifiche di attività, in considerazione delle quali rispettivamente le assegnazioni sono ora decretate, salvo quanto è disposto nell'art. 5 per la eventualità di decadenza. Cessando l'Ente, o cessando l'esercizio della sua attività per il fine da cui è determinata l'assegnazione, i beni ritorneranno di diritto nell'uso dello Stato, che ne riprenderà il possesso per mezzo della competente amministrazione finanziaria.

Art. 3.

Dal giorno della consegna dei beni a ciascuno degli Enti ai quali sono assegnati, passano a carico dei medesimi, per tutta la durata dell'uso rispettivo, tutti gli oneri relativi, compresi quelli della manutenzione e del pagamento delle imposte.

La consegna rispettiva agli Enti assegnatari non può essere eseguita se non quando il ministro delle finanze d'intesa con quello dell'istruzione (Sottosegretariato per le antichità e belle arti) abbia riconosciuto, in base alla dimostrazione data dai medesimi, che ciascun Ente ha la disponibilità permanente dei mezzi necessari per sostenere le spese sopra indicate e ha legalmente deliberato l'iscrizione in bilancio delle somme all'uopo occorrenti.

Art. 4.

I beni passano in uso agli assegnatari con tutte le servitù e gli oneri reali di cui sono gravati e coi vincoli derivanti dalle riserve specificate nell'annessa tabella per ciò che riguarda le parti artistiche o monumentali e la vigilanza in genere dei Ministeri delle finanze e della istruzione pubblica (Sottosegretariato per le antichità e le belle arti).

Art. 5.

Il Ministero delle finanze e, per la sua competenza, quello della istruzione pubblica (Sottosegretariato per le antichità e belle arti), vigilano e controllano l'adempimento degli obblighi specificati nell'articolo 3. Qualora l'Ente assegnatario non provveda puntualmente a quanto ivi è disposto, la sua decadenza dall'assegnazione è pronunciata con decreto del presidente del Consiglio deliberato di concerto col ministro delle finanze e dell'istruzione pubblica.

La dichiarazione di decadenza può essere deliberata analogamente di concerto col Ministero dell'istruzione (Sottosegretariato per le antichità e le belle arti), qualora l'assegnatario non osservi i vincoli che gli siano stati imposti a norma dell'art. 4, o comunque deteriori, o lasci deteriorare, le parti artistiche e monumentali dei beni.

Art. 6.

Le consegne e riconsegne dei beni contemplati nell'art. 3 sono eseguite con processi verbali contenenti le indicazioni catastali, quelle dei confini e ogni altra particolarità occorrente per identificarli e delimitarli. Intervengono alla formazione del processo verbale di consegna i rispettivi delegati del Ministero delle finanze e del Sottosegretariato per le antichità e belle arti e del Ministero della R. Casa.

Nel processo verbale, o come annesso del medesimo, sarà compilata una precisa descrizione dello stato in cui si trovano i beni al tempo della consegna. Se vi siano mobili di qualunque specie, od oggetti d'arte, anche immobilizzati per destinazione (art. 414 Codice civile), ne sarà compilato un elenco descrittivo.

Art. 7.

Il Ministero dell'istruzione pubblica può richiedere, per gli istituti od Uffici da esso dipendenti, ma subordinatamente alle norme vigenti intorno alle locazioni degli alloggi e alle derequisizioni, l'uso dei locali che siano lasciati liberi dagli Enti assegnatari, in seguito e per effetto delle ottenute assegnazioni.

Art. 8.

In conformità delle indicazioni della tabella annessa, il Sottogretariato di Stato per le antichità e belle arti, nell'atto della consegna menzionata nell'art. 6, provvederà a far identificare e delimitare le parti dei beni assegnati in uso, che, avendo carattere artistico e storico più notevole e importante, sono escluse dalle singole assegnazioni. Sopra tale parte di beni esercita direttamente l'amministrazione lo stesso Sottosegretariato, il quale inoltre può dare istruzioni e praticare controlli sulla manutenzione delle parti di carattere artistico o storico dei beni assegnati in uso, che non si ravvisi opportuno o necessario di escludere dalla assegnazione.

Art. 9.

Se nell'attuazione degli usi per i quali sono stati assegnati, alcuni beni risultino eccedenti al fine e possa esserne utilmente disposta la parte superflua, si provvederà con altri decreti ad assegnarla in uso, per quanto sia compatibile con l'assegnazione precedente, a taluno degli Enti che ne abbiano fatto domanda prima della pubblicazione del presente decreto.

Art. 10.

In qualunque tempo potrà essere disposto dal Governo il trasferimento in pubbliche gallerie o altri Istituti o uffici dello Stato, degli oggetti artistici o di pregio storico, o, comunque, da esso tenuti opportuni, tanto mobili quanto immobili per destinazione, esistenti nei beni assegnati al tempo della consegna.

Art. 11.

I parchi e i giardini annessi ai beni assegnati possono essere destinati a uso pubblico, per disposizione del sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti, la quale deve essere espressamente menzionata nel processo verbale della consegna. Può anche lo stesso sottosegretario concederne l'uso temporaneo o stabile ad iniziative di carattere scientifico e pratico, o per l'istituzione di aziende agricole modello, qualora l'uso per tali fini possa conciliarsi col rispetto dell'arte e della estetica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 30 aprile 1920.

Il presidente del Consiglio dei ministri: NITTI.
Il ministro delle finanze: SCHANZER.
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.
Il ministro dell'istruzione pubblica: TORRE.

Tabella.

ELENCO dei beni della Corona retrocessi al demanio dello Stato che, in esecuzione della lettera *b)* dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, vengono assegnati in uso ad Enti ivi contemplati e loro rispettive destinazioni.

PROVINCIA DI TORINO.

Castello di Moncalieri. — È assegnato in uso al Comitato piemontese per l'assistenza ai mutilati ed invalidi di guerra per essere adibito a ricovero dei grandi invalidi del Piemonte, ad eccezione di quelle parti, che il Ministero dell'istruzione pubblica (Sottosegretariato delle antichità e belle arti) riterrà opportuno conservare nella loro integrità monumentale e che saranno per ciò ad esso riservate.

La camera in cui morì la Principessa Clotilde sarà trasformata dal Comitato suddetto in cappella. Le concessioni delle case già Cordero ed Elena fatte da S. M. il Re per uso di abitazione ad alcune vedove saranno rispettate.

PROVINCIA DI GENOVA.

Annessi al Palazzo reale. — I locali annessi al Palazzo reale di Genova, ad eccezione della parte con altro decreto concesso al Sottosegretariato per le antichità e belle arti, saranno assegnati in uso: *a)* all'ufficio provinciale di assistenza dell'Opera nazionale dei combattenti; *b)* all'ufficio della rappresentanza dell'Opera nazionale di protezione ed assistenza degli invalidi di guerra istituita con legge 25 marzo 1917, n. 4851.

PROVINCIA DI MILANO.

Villa di Mirabellino. — Sarà sede dell'Istituto principessa Maria di Savoia per gli infanti poveri dei caduti in guerra, dei mutilati, ecc.

PROVINCIA DI FIRENZE.

Rondò di destra di Palazzo Pitti. — Da assegnarsi all'Opera nazionale dei combattenti per l'ufficio di Firenze.

Fienili laterali alle Regie scuderie della Pace. — Saranno dati in uso all'Asilo per gli orfani di guerra fondato dall'Associazione dei mutilati in unione a quella dei combattenti.

Villa di Poggio a Caiano con giardino. — È concessa in uso all'Opera nazionale per l'assistenza civile e religiosa degli orfani dei morti in guerra.

È escluso da tale concessione il salone contenente gli affreschi di Andrea del Sarto e di Alessandro Allori e quelle altre sale artistiche che il Sottosegretariato per le antichità e belle arti crederà di stabilire.

Villa di Castello, escluso il giardino. — È dato in uso al Comitato fiorentino per i ciechi di guerra (rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale dei combattenti) per sede della casa di rieducazione e lavoro dei ciechi di guerra.

È escluso il giardino che nella sua integrità monumentale sarà riservato al Ministero della istruzione pubblica (Sottogretariato delle antichità e belle arti).

Il presidente del Consiglio dei ministri: NITTI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLE FINANZE, DEL TESORO
E DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Visti il decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, e il successivo R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione dell'art. 2, prima parte e lettera *a)*, del R. decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, i beni indicati nella annessa tabella, che fanno parte di quelli retrocessi al demanio dello Stato a norma del decreto-legge predetto, sono assegnati in uso al Ministero dell'istruzione pubblica, con le rispettive destinazioni menzionate nella stessa tabella.

L'amministrazione dei beni come sopra assegnati spetta al Ministero dell'istruzione, che la esercita per mezzo del Sottosegretariato per le antichità e belle arti, il quale provvede pure alla custodia e alla manutenzione.

Per i beni, o le loro parti, che hanno destinazione non dipendente dal Sottosegretariato, e che non ne dipendano per ragioni d'arte o di storia, il Ministero provvede all'amministrazione, custodia e manutenzione a mezzo degli Uffici competenti.

Art. 2.

Le consegne rispettive dei beni assegnati sono fatte mediante processi verbali redatti con l'intervento di delegati del Ministero della Real Casa, di quello delle finanze e del Sottosegretariato per le antichità e belle arti. Ciascun processo verbale contiene la esatta descrizione dei singoli beni, con le indicazioni catastali, i confini e ogni altro elemento necessario per bene identificarli. Deve essere inserito nel processo verbale, o annesso al medesimo, l'elenco degli oggetti mobili che si trovano negli immobili consegnati, salvo che ne esistano cataloghi ufficiali a cui si farà riferimento, allegandone al processo verbale un esemplare con attestazione della accertata sua esattezza.

Art. 3.

Per l'amministrazione, la manutenzione e custodia, l'uso e il godimento dei beni assegnati, il Ministero dell'istruzione si uniforma alle leggi e ai regolamenti sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, sulle antichità e belle arti, sui monumenti, le gallerie, le biblioteche e alle norme speciali riguardanti le assegnazioni in uso che sono oggetto del presente decreto.

Art. 4.

Il Sottosegretariato per le antichità e belle arti destinerà a uso del pubblico con le condizioni e restrizioni da determinarsi per le singole località, i parchi e giardini compresi nelle assegnazioni; può anche concederne le parti che ritenga adatte per iniziative agricole di carattere scientifico-pratico, o per istituzioni agrarie modello, salvo il rispetto alle esigenze dell'arte e dell'estetica.

Art. 5.

Per i beni compresi nella tabella annessa al R. decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792 e non ancora assegnati, si provvederà con successivi decreti, rimanendone devoluta frattanto l'amministrazione al Ministero delle finanze.

Art. 6.

Il ministro del tesoro, di concerto col Ministero della istruzione pubblica (Sottosegretariato per le antichità e belle arti), provvederà per iscrivere nel bilancio dello stesso Ministero le somme occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 30 aprile 1920.

Il presidente del Consiglio dei ministri: NITTI.
Il ministro delle finanze: SCHANZER.
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.
Il ministro della istruzione pubblica: TORRE.

Tabella.

ELENCO dei beni della Corona retrocessi al demanio dello Stato che vengono assegnati al Ministero dell'istruzione pubblica (Sottosegretariato per le antichità e belle arti) con le rispettive destinazioni.

PROVINCIA DI TORINO.

Palazzina di Stupinigi coi giardini e le dipendenze. — Sarà sede di un R. museo di storia, di arte e di ammobigliamento.

PROVINCIA DI GENOVA.

Palazzo Reale di Genova. — Sarà sede un R. museo d'arte applicata all'industria e delle raccolte artistiche esistenti nella città di Genova, appartenenti al Comune. Parte dei locali annessi al palazzo reale di Genova saranno destinati a sede della R. Sopraintendenza ai monumenti della Liguria. Alle parti rimanenti si provvede con altro decreto.

PROVINCIA DI MILANO.

Palazzo Reale di Milano. — La parte monumentale (anteriore) sarà destinata per collezioni di arte applicata all'industria e per eventuali cerimonie solenni. La parte non monumentale (posteriore) che occupa un'area di circa novemila metri quadrati, sarà destinata a ricevere la biblioteca nazionale di Brera.

Palazzo Reale di Monza. — Sarà destinato a Istituti professionali di arte applicata all'industria e a grandi esposizioni per lo stesso oggetto. Tali Istituti ed esposizioni saranno amministrati dai comuni di Milano e di Monza, consorziati a tale scopo, sotto la vigilanza del Sottosegretariato per le antichità e le belle arti. Sono esclusi da questa assegnazione: *a)* la Rotonda e quelle parti che il Ministero dell'istruzione pubblica (Sottosegretariato per le antichità e belle arti) riterrà conservare integralmente ed amministrare direttamente in considerazione del loro carattere monumentale ed artistico; *b)* l'appartamento del compianto Re Umberto I, che dovrà rimaner chiuso, dopo che sarà provveduto per questo fine alle opere di ricostruzione e di adattamento necessarie.

Ex-monastero delle Grazie. — È dato in uso, con cinquanta ettari di terreno circostante, alla R. scuola superiore di agricoltura di Milano per istituirvi un podere dimostrativo.

Villa Reale presso i giardini pubblici. — Sarà sede della galleria municipale d'arte moderna.

Casino Reale della Scala. — Sarà destinato a scopi artistici inerenti al teatro della Scala e, per tal fine, all'Ente autonomo della Scala, insieme ai palchi del teatro medesimo.

Casino in via Paolo da Cannobbio. — Sarà destinato al museo teatrale della Scala. Una parte adeguata ad uffici dipendenti dal Sottosegretariato per le antichità e le belle arti.

PROVINCIA DI VENEZIA.

Palazzo Reale di Venezia con giardino ed annessi. — Quella parte di esso costituita dalla « Libreria del Sansovino » con un sufficiente gruppo di adiacenti stanze del Palazzo Reale più specialmente detto, sarà sede della Biblioteca Marciana. Il rimanente sarà sede del Museo archeologico, del civico Museo Correr (raccolte storiche, del costume, dell'arte industriale, ecc.), e del Museo del risorgimento. Il trasferimento del Museo Correr è subordinato alla condizione che il comune di Venezia ceda al Ministero dell'istruzione pubblica l'uso gratuito dell'edificio in cui ora si trova il Museo con le relative adiacenze, per destinarlo alla Reale accademia ed al Regio istituto di belle arti di quella città.

Fabbricato in Calle Valleressa detta le Beccarie. — Servirà ad uffici dipendenti dal Sottosegretariato per le antichità e le belle arti.

PROVINCIA DI FIRENZE.

Palazzo Pitti col giardino di Boboli e adiacenze. — Sede di un museo d'arte applicata all'industria e di una grande raccolta artistica, da formare con suppellettile tratta anche da altre residenze Reali, da musei e Istituti cittadini. Le sale che furono tolte alla Galleria Palatina dopo il 1860 le saranno restituite. Il quartiere detto della Meridiana sarà assegnato alla Galleria fiorentina di arte moderna.

Reali scuderie della Pace. — Le scuderie centrali saranno assegnate a scuola di arti decorative e alla scuola professionale « Leonardo da Vinci ».

Villa della Petraja. — Sarà conservata come monumento nazionale insieme ai suoi giardini.

PROVINCIA DI NAPOLI.

Palazzo reale di Napoli con giardini e adiacenze. — Sarà la sede di tutte le collezioni archeologiche, medioevali e moderne del Museo nazionale di Napoli.

Palazzo reale di Capodimonte con bosco, giardini ed annessi. — Accoglierà un grande Museo di arte applicata all'industria, con speciale collezione di prodotti dell'industria ceramica. Il primo nucleo sarà costituito con le collezioni già esistenti nel palazzo e con oggetti e mobili artistici che si trovino in altre residenze reali e Istituti governativi della Provincia.

Casa dell'Egiziaca. — Riservata per uso dell'Amministrazione dipendente dal Sottosegretariato per le antichità e le belle arti.

Masseria di Cuma nella tenuta di Licola. — Riservata alla esplorazione archeologica dell'antica Cuma.

PROVINCIA DI CASERTA.

Palazzo Reale di Caserta. — Sarà conservato nella sua integrità in tutta la sua parte monumentale. La rimanente sarà adibita ad Istituti di insegnamento (d'istruzione media), professionali e culturali che risultino compatibili con la perfetta conservazione della parte monumentale così dell'edificio, come del parco.

PROVINCIA DI PALERMO.

Palazzo Reale di Palermo. — Sede delle collezioni archeologiche, artistiche, e storiche dello Stato, e, possibilmente, della Regia accademia di scienze, lettere e belle arti.

Casino della Favorita, villa e giardini. — Per scopi compatibili con la monumentalità del parco.

Il presidente del Consiglio dei ministri: NITTI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 666. Regio decreto 28 marzo 1920, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico consolidato a carico del comune di San Marzano sul Sarno, già fissato in L. 5705.92 col Regio decreto 17 gennaio 1915, numero 136, è elevato a L. 5811,92 dal 1° gennaio 1917.

N. 667. Regio decreto 28 marzo 1920, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico consolidato a carico del comune di Racconigi, già fissato in L. 21.999,01 col Regio decreto 21 febbraio 1915, n. 799, è elevato a L. 22.051,51 dal 1° luglio 1915.

N. 671. Regio decreto 25 aprile 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Opera pia « Gennaro Cotugno » in Napoli è eretta in ente morale, e concentrata nella locale Congregazione di carità.

N. 672. Regio decreto 2 maggio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la Fondazione di borse di

studio per orfani di guerra, avente sede in Ventimiglia, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 674. Regio decreto 15 aprile 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il fine inerente al patrimonio delle Opere pie Gasparri e Monte pecuniario di Lapedona (Ascoli Piceno), viene trasformato a favore del locale ospedale del Buon Gesù.

N. 675. Regio decreto 25 aprile 1920, col quale sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la Confraternita di Misericordia, con sede in Diano, frazione del comune di Borgo a Mozzano (Lucca), viene eretta in ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 687. Regio decreto 6 maggio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Corpo dei legati di messe » in Sant'Angelo di Brolo (Messina) è trasformato a favore delle locali Opere pie « Ospedaletto degli storpi », « Ospedale Cortese » e « Asilo infantile Basile ».

N. 689. Regio decreto 13 maggio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Opera pia « Colonie cremonesi del Po », in Cremona, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 690. Regio decreto 16 maggio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'« Opera pia Alessandro Cilli » con sede in Acquaviva, frazione del comune di Montepulciano, viene eretta in ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nunis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale Ministero dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta 9 dicembre 1919-19 gennaio 1920, depositata nella segreteria di questo Collegio il 21 gennaio 1920, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale chiede l'attribuzione di due fondi rustici in territorio di Morlupo (Roma) vocabolo « Fontanavecchia », iscritti in catasto: quanto al primo, ai numeri di mappa 1870 e 1871 di detto vocabolo, per la superficie complessiva di ha. 2,24,50, e intestato a Di Fani Vincenzo e Maria fu Antonio; e quanto al secondo, ai numeri 1874 e 1875, pure di detto vocabolo, per la superficie complessiva di ha. 3,51,40, e intestato a Moroni Francesca di Bernardino, usufruttuaria totale, e Di Fani Vincenzo e Maria fu Antonio, ognuno per i diritti che gli spettano;

Ritenuto che la richiesta venne comunicata il 19 gennaio 1920, alla signora Moroni Francesca, così in nome proprio come quale rappresentante legittima dei figli minorenni Di Fani Vincenzo e Maria fu Antonio, e ciò nei modi di cui all'articolo 5 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612, come è anche comprovato dalla ricevuta postale di ritorno, esistente in atti;

Ritenuto che la richiesta di attribuzione viene fatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 numero tre, e 11, parte prima, del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55;

Udito il relatore Brizi;

Considerato che i fondi richiesti sono atti ad importanti trasformazioni colturali. Difatti, come risulta dalla relazione annessa alla richiesta, si tratta di terreno argilloso, profondo, con sottosuolo pure argilloso, facilmente disodabile: e la coltivazione abituale è quella basata sul turno di terzeria, localmente consueto, ed, attualmente i due fondi sono seminati a cereali.

Indubbiamente tali terreni sono atti ad importanti trasformazioni colturali, anche mediante la coltivazione arborea e la introduzione di razionale rotazione nella coltura erbacea. È ciò a cui, nel suo piano di lavori, mira il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale; il quale si propone di procedere all'impianto di filari di viti, destinando gli interfilari alla coltura di cereali in rotazione con piante leguminose; oltre, a parte, all'impianto di un canneto per i bisogni dei filari vitati.

Considerato che nella deduzione 9 febbraio 1920, depositata il successivo giorno 10 nella segreteria di questo Collegio, presentata, per la signora Francesca Moroni, in proprio e quale madre dei minorenni Vincenzo e Maria Di Fani, dall'avv. Ugo De Dominicis, e comune a questi ed altri fondi richiesti dall'Opera nazionale, nulla si ravvisa che, nei riguardi dei due fondi di cui si tratta, contrasti efficacemente la richiesta attribuzione di essi. Infatti, è arbitrario affermare, come fa, la deduzione, che il limite di interpretazione dell'essere i terreni atti ad importanti trasformazioni, debba consistere nell'essere essi soggetti ad obblighi di bonifica, o lasciati a coltura estensiva. Se, per i terreni soggetti ad obbligo di bonifica, le norme vigenti fanno menzione esplicita, nessuna norma ha dettata la limitazione generica dipendente dall'essere i terreni a coltura estensiva.

Difatti, l'essere terreni atti ad importanti trasformazioni colturali dipende, non soltanto dallo stato attuale di essi, ma anche dalle loro qualità intrinseche ed estrinseche. Ed inoltre, anche a bonificamento raggiunto, in ipotesi, un terreno può bene essere atto ad ulteriori importanti trasformazioni colturali.

Del resto il parere tecnico allegato alla deduzione, e redatto dal dott. Muratori, nulla di specifico dice circa i due fondi di cui qui si tratta, e nulla oppone alla motivazione della richiesta dei fondi stessi, occupandosi invece particolarmente di altri fondi richiesti.

Quanto alla proposta transattiva, presentata dai proprietari all'Opera nazionale nel dicembre 1919, e richiamata nella deduzione, questo Collegio centrale non è competente a prenderla in considerazione.

Considerato che, stando così le cose, il Collegio stima superfluo udire i proprietari in merito ai due fondi di cui si tratta come si è domandato;

Letti e applicati gli articoli 9, n. 3, ed 11, prima parte, del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, e 5 e 7, del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Pronunzia l'attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti e la immediata occupazione da parte di questa dei due fondi rustici in territorio di Morlupo (Roma), vocabolo Fontanavecchia di proprietà di Di Fani Vincenzo e Maria minori figli del fu Antonio rappresentati dalla madre Moroni Francesca, meglio negli atti e documenti specificati e nei loro confini, superficie e dati catastali;

Dispone che la presente ordinanza resti depositata negli uffici di segreteria del Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 12 del mese di febbraio 1920

Nonis — Coppola — Gatti — Brizi, estensore — *Zattini* — *Avv. A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 21 febbraio 1920.

Il segretario del Collegio: *avv. A. Castellani.*

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 1° marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani.*

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale al Ministero dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta in data 9 dicembre 1919-19 gennaio 1920, depositata nella segreteria di questo Collegio il giorno 21 gennaio 1920, con la quale il Consiglio dell'Opera nazionale domanda l'attribuzione al proprio patrimonio dei fondi denominati:

a) Possessione e Monte La Guardia;

b) Prato Scuro, Scentella, Fontanavecchia, in territorio di Morlupo (Roma), distinti nel catasto:

a) il fondo Possessione e Monte La Guardia, coi numeri di mappa 1614|1, 1614|2, 1615, 1616, 1617, 966, 967, 968, 969, 1611, 1612, 1613, 2119, 2120, 2121, 2204 e 2276, confinanti a nord-ovest con la Università agraria, a nord-est con la strada Morlupo-stazione e le proprietà Roncacci, Leoni, Sciattoli e Narducci, a sud-est con Brugiotti, a sud-ovest con l'Università agraria, della superficie catastale di ettari 22,41,70;

b) il fondo Prato Scuro, Scentella, Fontanavecchia, coi numeri di mappa 2281, 1782|1 resto, 1783, 1784, 1782|3 rata, 1866 e 1867, confinante a nord coi fossi Suro e della Mola, e con proprietà Narducci, ad ovest e sud col territorio di Castelnuovo, ad est con Moroni, Di Fani e fosso della Mola; della superficie catastale di ettari 70,95,70; tutti i detti fondi sono intestati a Di Fani Attilio, fu Vincenzo, enfiteuta a don Paolo Borghese principe di Sulmona (oggi eredi);

Ritenuto che la richiesta fu comunicata il giorno 19 gennaio 1920 al sig. Di Fani comm. Attilio e alle signorine Livia e Santa dei principi Borghese, eredi del principe Borghese, nei modi voluti dall'art. 5 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612, come pure è comprovato dalle ricevute postali di ritorno esistenti in atti;

Ritenuto che la richiesta è fatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, numero 3, ed 11, parte prima, del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55;

Udito il relatore prof. Brizi;

Considerato che i fondi richiesti sono da riconoscersi atti ad importanti trasformazioni culturali. Difatti quanto al fondo Possessione e Monte La Guardia, si tratta di terreno vulcanico, parte poco profondo e parte più profondo, con piante sparse di varia specie, e, come coltivazione erbacea, soggetto al locale sistema di terzeria.

Qui l'Opera nazionale col piano di lavori che si propone, intende procedere alla radicale rinnovazione di olivi esistenti od alla piantagione di nuovi, in modo da ridurre ad oliveto 5 ettari; piantare a filari di viti e di fruttiferi altri 7 ettari, coltivando negli interfilari cereali in rotazione con leguminose; ed impiantare in altri 10 ettari vigna bassa, quanto poi al fondo Prato Scuro, Scentella e Fontanavecchia, si tratta di terreno argilloso ed in buona parte profondo, coltivato col consueto turno di terzeria e provvisto di circa trecento querce.

Quivi il piano di lavoro dell'Opera nazionale comprende, previo razionale condotto delle acque, l'impianto di circa ettari 18 ad olivi, di circa ettari 44 a vigna bassa, e l'impianto di filari di viti nella zona pianeggiante, con coltivazione erbacea in rotazione tra i filari, oltre ad un canneto per i bisogni della vigna. Ora, indubbiamente, tali trasformazioni sono da ritenersi possibili ed importanti;

Considerato che dalle due deduzioni in data 9 febbraio 1920 (depositata il susseguente 10 nella segreteria di questo Collegio) e in data 15 febbraio 1920 (depositata il 6 marzo corrente) presentate dall'avv. Ugo De Dominicis, in rappresentanza degli eredi del comm. Di Fani (intanto venuto a morire) nulla risulta che contrasti efficacemente il titolo giuridico per cui l'Opera nazionale richiede l'attribuzione del fondo;

Infatti, è arbitrario affermare, come fa il ricorso, che il limite di interpretazione dell'essere i terreni « atti ad importanti trasformazioni » debba consistere nell'essere essi o soggetti ad obblighi di bonifica, o lasciati a coltura estensiva. Se, per i terreni soggetti ad obbligo di bonifica le norme vigenti fanno menzione esplicita, nessuna di esse ha dettata la limitazione generica dipendente dall'essere i terreni a coltura estensiva. Difatti, la suscettività ad importanti trasformazioni colturali dipende, non soltanto dallo stato attuale del terreno, ma anche dalle sua qualità intrinseche ed estrinseche. Il parere tecnico allegato alla prima deduzione, e redatto dal dott. Muratori, e la seconda deduzione si occupano specificamente del fondo Possessione e Monte La Guardia; certo non si vuole porre menomamente in dubbio l'Opera spiegata dal proprietario in tali terreni; ma quanto si è dedotto dal rappresentante della proprietà non ha provato che essi terreni non siano ora « atti ad importanti trasformazioni colturali »; il che, esclusivamente, è il titolo giuridico pel quale l'Opera nazionale avanza la richiesta di attribuzione.

E nemmeno la discussione orale, seguita dinanzi a questo Collegio, tra il rappresentante dell'Opera nazionale e il rappresentante della Ditta proprietaria, ha provato che tale titolo giuridico non sussista.

Da essa è emerso, inoltre, che il terreno Monte La Guardia non

può considerarsi propriamente quale area fabbricabile, come la seconda deduzione proponeva.

Quanto alla proposta transazionale, presentata dai proprietari all'Opera Nazionale, nel dicembre 1919 e richiamata nella deduzione, questo Collegio centrale arbitrale non è competente a prenderla in considerazione;

Per questi motivi;

Letti ed applicati gli articoli 9, n. 3, e 11 regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55; 5 e 7 regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto stesso anno, n. 1612;

Pronuncia l'attribuzione al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti e la immediata occupazione da parte di questa, dei fondi Possessione e Monte La Guardia, Prato Scuro, Scentella e Fonanavecchia di proprietà degli eredi Di Fani comm. Attilio, enfiteuti agli eredi di Don Paolo Borghese, principe di Sulmona, siti in territorio di Morlupo, meglio sopra specificati nei loro confini, nella loro superficie e nei loro dati catastali;

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nell'Ufficio di segreteria del Collegio centrale.

Così deliberato e pronunziato il giorno 9 del mese marzo 1920.

Nonis — Coppola — Gatti — Brizi, estensore — *Zattini*.

A. Castellani, segretario.

Depositata la presente ordinanza nella segreteria del Collegio il giorno 16 marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *Avv. A. Castellani.*

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 23 marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 14 giugno 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	77.81	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	82 72	—

Corso medio dei cambi

del giorno 14 giugno 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 134.81 — Londra 70,12 — Svizzera 320,62 — Spagna ... — New York 17,70 — Oro 278 01.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 15 giugno 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	77.69	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	82.61	—

Corso medio dei cambi

del giorno 15 giugno 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 134 88 — Londra 70,36 — Svizzera 325,24 — Spagna ... — New York 17,71 — Oro 278 96.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con R. decreto dell'11 aprile 1920:

Simoni Luigi, geometra di 5ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, a decorrere dal 1° aprile 1920.

Direzione generale delle imposte dirette.

Con R. decreto del 15 aprile 1920:

Zanetti Antonio, archivista, nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa, per infermità, dal 1° marzo 1920, e per la durata di mesi due.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 25 marzo 1920:

Celotti Riccardo, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Con R. decreto del 28 marzo 1920:

I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti con anzianità assoluta e decorrenza assegni dalle date sottoindicate, e con riserva di anzianità relativa:

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° agosto 1916:

Ugenti Giuseppe.

Con anzianità assoluta 1° agosto 1916 e decorrenza assegni dal 1° settembre 1916:

D'Alessandro Pasquale — Bruni Enzo — Marini Armando.

Con anzianità assoluta 1° settembre 1916 e decorrenza assegni dal 1° ottobre 1916:

Ragni Emilio.

Con anzianità assoluta 2 dicembre 1916 e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1917:

Notaro Domenico.

Con anzianità assoluta 1° maggio 1917 e decorrenza assegni dal 1° giugno 1917:

Antonnicola Fusco, Cirenaica.

Con anzianità assoluta 5 maggio 1917: e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1918:

Gentile Pasquale.

Con anzianità assoluta 5 marzo 1918 e decorrenza assegni dal 1° aprile 1918:

Pancrazi Giuseppe.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 5 marzo 1918:

Grio Giulio.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1919:

Di Matiño Alfonso.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° marzo 1919:

Piacenzotti Guido.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 1° novembre 1919:

De Bonis Alberto — Febo Francesco.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° dicembre 1919:

Moneta Carlo.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 17 dicembre 1919:

Bonazzi Alessandro.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avvisi.

Il giorno 8 giugno 1920, in Saracinesco, provincia di Roma, è stata attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, una ricevitoria fonotelegrafica, collegata alla ricevitoria telegrafica di Sambuci.

Il giorno 10 giugno 1920, in Ula Tirso, provincia di Cagliari, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

CONCORSI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Ispettorato generale insegnamento industriale

BANDI DI CONCORSI

al posto di direttore nel R. Istituto industriale di Foggia.

È aperto in Roma, presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) il concorso al posto di direttore nel R. Istituto industriale di Foggia con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia e della direzione delle officine annesse agli Istituti stessi.

Lo stipendio annuo lordo è stabilito in L. 9.000, oltre l'indennità caro viveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 (1).

La nomina definitiva è subordinata ai risultati di un periodo di esperimento della durata di due anni, durante i quali la persona nominata sarà sottoposta ad almeno due ispezioni. Conseguita la stabilità il direttore prescelto continuerà a percepire lo stipendio annuo lordo di L. 9.000 con diritto a sei aumenti quinquennali di L. 600 ciascuno sino a raggiungere lo stipendio massimo di L. 12.600.

Il candidato prescelto avrà l'obbligo, appena ottenuta la stabilità, di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (2).

Il concorso è per esami e per titoli.

Tutti i candidati saranno chiamati ad uno o più esperimenti che potranno consistere in lezioni o in prove grafiche.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ciascun concorso contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultati sarà data la preferenza al candidato che abbia prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

L'idoneità si consegue con almeno 70 punti su 100.

Il posto sarà conferito al candidato riuscito primo nella graduatoria, ed in caso di rinuncia del primo, al successivo classificato seguendo l'ordine delle graduatorie.

I candidati che saranno dichiarati idonei potranno tuttavia, sempre in ordine di graduatoria, essere nominati in altre scuole dello stesso carattere e grado di quella per la quale è aperto il concorso, purchè ne sia fatta proposta dal Consiglio di amministrazione della scuola nella quale il posto è vacante e sempre che non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso, e non vi siano domande di trasferimento.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono farne domanda al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale), su carta bollata da L. 2.

La domanda dovrà pervenire con plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o comunale, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

3° certificato di immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° diploma di laurea d'ingegnere;

6° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo dovranno essere corredate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, delle pubblicazioni e dei lavori presentati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

I documenti di rito dovranno essere presentati al Ministero dell'industria, il commercio ed il lavoro, in originale od in copia autentica, ed essere debitamente legalizzati.

È esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro e i funzionari di Stato nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale o Ministeriale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

Il giorno di arrivo delle domande che perverrà no al Ministero stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

La domanda e tutti i documenti prescritti dovranno pervenire in plico separato dai disegni, dai lavori e dalle pubblicazioni inviate dai concorrenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il presente concorso.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori.

Le cartelle ed i pacchi contenenti pubblicazioni dovranno portare all'esterno, in modo visibile, il nome ed il cognome del concorrente e l'indicazione del presente concorso.

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà fatta a cura del Ministero il quale non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire i documenti e le pubblicazioni.

Roma, 3 giugno 1920.

Per il ministro: LONGINOTTI.

(1) Al direttore dell'Istituto di Foggia che comprende una scuola di 3° grado ed una scuola di 2° grado, verrà inoltre corrisposto un compenso annuo di L. 2000 separato e distinto dallo stipendio indicato

(2) Art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, il Ministero del tesoro e l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. — Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, della scuola e del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Direttore DARIO PERUZZY — Tip. grana delle Mantellate — CUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*